



	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		2 di 9

- d) ad accettare, in caso non conformità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative;
- e) ad accettare di informare, per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
- f) ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
- g) ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC;
- h) a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e degli stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità, etc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;
- i) a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle analisi che ho eseguito volontariamente;
- j) a minimizzare i **rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi** alle normative per mezzo di un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di:
- o far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro sospetti che non siano conformi alla normativa;
  - o informare l'OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti;
  - o richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conformi dall'OdC, che sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico;
  - o bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità;
  - o ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità.
- k) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati;
- l) mantenere idonee registrazioni per dimostrare la propria conformità al Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nelle norme attuative adottate a livello nazionale e/o regionale adottate dalle autorità; a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all'attività dell'azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette, etc.);**
- m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni;
- n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
- o il trasporto avverrà fra operatori controllati
  - o gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
  - o sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
- o) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- p) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato dall'OdC per almeno cinque anni;
- s) a norma dell'art 27 e 28 comma 2 del Reg. (UE) 2018/848 nel caso vi sia un sospetto che un prodotto non sia conforme si provvederà a:
- a) identificare e separare il prodotto interessato;
  - b) verificare se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
  - c) non immetterlo sul mercato o utilizzarlo nella preparazione come prodotto biologico o in conversione fin quando il sospetto di non conformità sia eliminato;
  - d) informare immediatamente CEVIQ srl tramite posta certificata, nel caso in cui il sospetto di non conformità sia confermato e non possa essere eliminato, fornendo gli elementi disponibili e cooperando pienamente per le pertinenti verifiche e individuazione delle motivazioni. La comunicazione sarà completa dei seguenti elementi:

	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		3 di 9

- le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
- la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
- gli eventuali risultati di laboratorio, preferibilmente accreditato;
- l'eventuale scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
- tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
- ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

In caso di rilevamento della presenza di principi attivi non ammessi, al fine di verificare ed eventualmente confermare il sospetto di non conformità saranno intraprese le seguenti azioni:

- a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, sarà verificato che: le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondano;
  - b) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscano al prodotto effettivamente acquistato;
  - c) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia derivante da proprie responsabilità, verrà esaminata ogni possibile causa della loro presenza.
- t) a conservare le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno 10 anni e comunque, per un periodo di 5 anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo Organismo di controllo;
- u) a comunicare all'Organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Luogo e data

in fede

\_\_\_\_\_

Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro



	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		5 di 9

**PROGRAMMA DI REPERIMENTO DEGLI ALIMENTI  
 Razione GIORNALIERA / UTILIZZO DEI PASCOLI**

<i>Specie</i>	<i>Categoria</i>	<i>Periodo, stadio fisiologico</i>

**COMPOSIZIONE RAZIONE GIORNALIERA**

ALIMENTO	QUANTITÀ (KG S.S.)		Metodo produttivo		
	Foraggi	Concentrati	Metodo produttivo		
			BIO	Conversione	Convenzionale
<b>Totale</b>					
<b>Rapporto foraggi / concentrati</b>					

**UTILIZZO DEI PASCOLI**

Appezamento	SAU	Periodo di utilizzo	Specie	UBA Totali	Pascolo BIO	Pascolo Promiscuo

Per bovini, ovini, caprini ed equini si applicano le seguenti norme:  
 a) almeno il 70 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione;

	<b>Titolo</b>		Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>			6 di 9

b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

### GESTIONE DELLA RIMONTA

RAZZA	Indirizzo produttivo	Quota di rimonta (%)	Percentuale di rimonta		Provenienza	
			Interna	Esterna	BIO	Convenzionale

In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.3.1, del Reg. (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2 Reg. (UE) 2018/848.

Per il rinnovo del patrimonio, in caso di acquisto di animali convenzionali, verranno acquistati solo mammiferi adulti maschi e femmine nullipare. Le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti). Qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all'anno (Reg. (UE) 2018/848 All.II Parte II punto 1.3.4.4.1.). Tali percentuali potranno essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

Gli animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali o sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione.

AVICOLI: in caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, **a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età**. I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 Reg. (UE) 2018/848 è stato rispettato.

Previsione di estensione significativa dell'azienda:       SI     NO

Previsione di cambio di razza allevata:                       SI     NO

	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		7 di 9

Previsione di cambio di indirizzo produttivo:  SI  NO

Allevamento di razze minacciate di abbandono:  SI  NO

*Nel caso di introduzione non conforme di animali non biologici, qualora questi ultimi non possano essere allontanati dall'allevamento biologico, il nuovo periodo di conversione si applica a tutti gli animali della specie interessata. La documentazione attestante l'indisponibilità di animali biologici è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.*

## PIANO SANITARIO

### MISURE PREVENTIVE ADOTTATE

*Descrivere il tipo di intervento e l'obiettivo*

### PRODOTTI UTILIZZATI

*Riportare i prodotti utilizzati (oligoelementi, fitoterapici, omeopatici e allopatici).*

*L'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatriche ottenute per sintesi chimica è vietato.*

*È consentito il loro utilizzo esclusivamente per trattamenti volti a impedire la sofferenza degli animali, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.*

*In caso di utilizzo di medicinali allopatrici ottenuto per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di almeno 48 ore.*

	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		8 di 9

**PROFILASSI OBBLIGATORIA**

*Indicare le misure di profilassi obbligatoria adottate*

Le operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita la recisione della coda o dei denti, e la decornazione non possono essere praticate sistematicamente sugli animali in agricoltura biologica ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori.

Tali pratiche potrebbero venir adottate a seguito di parere di un medico veterinario dell'autorità competente per territorio e dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. In caso di cauterizzazione corneale eventualmente applicata agli animali e autorizzata da un medico veterinario dell'autorità competente, verrà effettuata solo al di sotto delle 3 settimane di vita, così come previsto dall'art.19 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.146.

Previsione di utilizzo di tali pratiche:

SI     NO

**PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE**

**CARATTERISTICHE DELLE DEIEZIONI**

SPECIE	RAZZA	TIPOLOGIA DI DEIEZIONI	QUANTITÀ ANNUALE PRODOTTA (q.li)

	<b>Titolo</b>	Rev.03	<b>Pagina</b>
	<b>MD PR13_15_3 RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ DI          PRODUZIONE ZOOTECNICA          REG. UE 2018/848 e ss.mm.ii.</b>		9 di 9

**PIANO DI SPARGIMENTO DEIEZIONI**

Appezamento	SAU	Tipologia prodotto distribuito	Quantità annua distribuita	Tot N / anno / ha

**Nel caso di superamento del limite di 170 kg / N /ha, l'azienda dovrà stipulare accordi di cooperazione con aziende biologiche per lo smaltimento delle deiezioni in eccesso.**

**Presenza di accordi di cooperazione:**

SI     NO

*In caso affermativo allegare copia dell'accordo*

Luogo e data

in fede

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

<b>Valutazione della Relazione Tecnica</b>
Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/>
Note:

\_\_\_\_\_ Firma del  Tecnico Ispettore /  Responsabile di Schema